



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001

PARTE GENERALE



INDICE

PARTE GENERALE

A) DEFINIZIONI

B) PREMESSA

C) LA FONDAZIONE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

- 1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
- 1.2 Tipologia dei reati ed illeciti amministrativi
- 1.3 L'adozione del "Modello di Organizzazione e Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa
- 1.4 Le Linee Guida di Confindustria
- 1.5 Modello e Codice Etico

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE EBRI

- 2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione e l'aggiornamento del Modello
- 2.2 Funzione del Modello
- 2.3 Principi ispiratori del Modello
- 2.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato a rischio più rilevante



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

3. ATTIVITÀ SVOLTA PER LA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL MODELLO

3.1 Premessa

3.2 Aree di attività a rischio della Fondazione EBRI

3.3 Destinatari del Modello

4. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza e suo posizionamento gerarchico funzionale

4.2 Requisiti dei componenti dell'OdV, cause di incompatibilità e responsabilità

4.3 Nomina, durata e compenso

4.4 Sostituzione, decadenza e revoca

4.5 Risorse a disposizione dell'OdV

4.6 Collaboratori

4.7 Funzioni e competenze dell'OdV

4.8 Poteri dell'OdV

4.9 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

5.1 Segnalazione da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi

5.2 Modalità delle segnalazioni

5.3 Sistema delle deleghe

5.4 Raccolta e conservazione delle informazioni



6. FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

- 6.1 Informazione e formazione per i dipendenti
- 6.2 Informativa per i Collaboratori Esterni
- 6.3 Obblighi di vigilanza da parte degli Esponenti

7. SISTEMA DISCIPLINARE

- 7.1 Principi generali
 - 7.1.2 Elementi descrittivi del sistema disciplinare
 - 7.1.3 Presupposti del codice disciplinare-sanzionatorio
 - 7.1.4 Violazioni del Modello
- 7.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni
- 7.3 Sanzioni per personale non dirigente: quadri e impiegati
 - 7.3.1 Ambito di applicazione
 - 7.3.2 Sanzioni
 - 7.3.3 Richiamo scritto
 - 7.3.4 Multa
 - 7.3.5 Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
 - 7.3.6 Licenziamento
- 7.4 Sanzioni per personale dirigente
- 7.5 Monitoraggio

8. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

- 8.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci
- 8.2 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

9. VERIFICHE PERIODICHE

10. PROGRAMMA DI APPLICAZIONE E CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

10.1 Aggiornamento e adeguamento del Modello

A) *DEFINIZIONI*

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole parti speciali.

Aree a Rischio: le aree di attività dell'Ente nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.

Codice Etico: il codice etico adottato dalla Fondazione

Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner e i Fornitori.

Comitato di Controllo Interno: il comitato di controllo interno istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione EBRI.

Consulenti: i soggetti che agiscono anche in nome e/o per conto della Fondazione in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: gli Esponenti della Fondazione, i Collaboratori Esterni, l'Organo di Controllo.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione, ivi compresi i dirigenti.

D.Lgs. 231/2001 o il Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Enti: società, consorzi, ecc ..

Esponenti della Fondazione: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi della Fondazione.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Incaricati di un pubblico servizio: ai sensi dell'art. 358 cod. pen. “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

Modello Organizzativo: modello organizzativo e di gestione disegnato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001. Al Modello Organizzativo si riconducono tutte le misure in essere utili a contenere i rischi di reato quali: norme e procedure, controlli sul personale e sui processi, attività formative mirate alla prevenzione, ambiente di controllo.

Ordine di Servizio Organizzativo (OdSO): disposizione organizzativa che ha lo scopo di formalizzare e comunicare le variazioni intervenute nell'assetto organizzativo della Fondazione.

Organismo di Vigilanza: organismo istituito ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231/2001, conformemente alle previsioni delle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” emanate da Confindustria e recepite dalla Fondazione EBRI.

Organo di Controllo: l’Organismo di Vigilanza, il Comitato di Controllo Interno, i Responsabili Interni.

P.A.: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Partner: i soggetti con i quali la Fondazione addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere).



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 cod. pen. “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti

autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Responsabile Interno: soggetto interno al quale viene attribuita, con nomina dell'Organo Amministrativo o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.

Scheda di Evidenza: ove previsto, il documento compilato dal Responsabile Interno per ogni operazione eseguita nell'ambito delle Aree a Rischio.

TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

7

B) *PREMESSA*

L'introduzione nel nostro ordinamento di una forma di responsabilizzazione amministrativo-penale degli enti ha risposto all'esigenza, da tempo avvertita, di contrastare la criminalità di impresa che si manifesta anche a causa delle complessità organizzative e funzionali delle strutture imprenditoriali che sono sempre più caratterizzate dalla necessità di delegare azioni e decisioni anche a nodi della struttura lontani dal vertice.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della delega di cui all'art. 11 delle Legge 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità a carico degli enti.

L'articolo 6 di tale Decreto, peraltro, stabilisce che l'ente non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La Fondazione EBRI in linea a quanto previsto dal Decreto e dalla propria politica/etica interna, oltre ad aver adottato un Codice Etico per disciplinare il corretto svolgimento delle

proprie attività si è dotata di un Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 funzionale alla prevenzione del rischio di commissione di reati rilevanti ai fini del medesimo decreto.

Il Modello adottato dalla Fondazione EBRI è coerente nei contenuti con quanto disposto dalle linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria e rappresenta un ulteriore passo verso il rigore, la trasparenza e il senso di responsabilità nei rapporti interni e con il mondo esterno, offrendo al contempo le migliori garanzie di una gestione efficiente e corretta.

8

La necessità di verificare l'adeguatezza del Modello di Organizzazione e Gestione della Fondazione EBRI ai fini del D.Lgs. 231/2001 ha costituito un'importante occasione per rivisitare tutti i processi ed esaminare e valutare il suo Sistema di Controllo Interno.

Elemento portante e imprescindibile della *governance* è il sistema di controllo interno. Si tratta dell'insieme di regole, procedure e strutture organizzative orientate a perseguire, nel rispetto delle strategie interne, il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi interni;
- salvaguardia del patrimonio;
- affidabilità e integrità delle informazioni;



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

- conformità delle operazioni alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, nonché a politiche, piani, regolamenti e procedure interne.

Il modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto n. 231 costituisce parte integrante del Sistema di Controllo Interno della Fondazione.

Appare altresì importante effettuare un riferimento alla riforma del diritto societario, a cui è ispirata anche l'operatività delle persone giuridiche comprese le fondazioni, che già nel 2003 aveva elevato i principi di corretta amministrazione facendo assurgere l'adeguatezza

dell'assetto organizzativo a canone necessario di organizzazione interna dell'impresa; da ultimo, invero, il D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in GU il 14 febbraio 2019 ha novellato l'art. 2086 c.c., ora rubricato "Gestione dell'impresa", sancendo che "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

9

C) LA FONDAZIONE

La Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*) è un Istituto internazionale di ricerca scientifica interamente dedicato allo studio delle Neuroscienze.

Costituito nel 2002, per volontà del premio Nobel Rita Levi-Montalcini, EBRI risponde alla necessità di avere in Italia un centro dove condurre ricerche di natura fondamentale sul cervello con l'obiettivo di individuare nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer, e per altri gravi disturbi del sistema nervoso.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Lo scopo dell'*European Brain Research Institute* è di studiare, al fine di delucidarle, le basi biologiche delle funzioni superiori del cervello dei mammiferi: le relazioni tra mente e cervello e i meccanismi della memoria. Oggi esistono tecnologie che consentono di studiare il cervello ad ogni livello della sua complessità e l'EBRI si avvarrà di nuove tecnologie quali quelle fornite dalla genetica, dalla biologia molecolare, dalla neurofisiologia, dall'*imaging* cellulare e molecolare, dalle scienze computazionali ed informatiche e dagli studi del comportamento e soprattutto delle emergenti tecnologie genomiche e proteomiche.

Gli obiettivi della Fondazione:

- **Creare** un Istituto Internazionale interamente dedicato agli studi sul cervello per approfondire le conoscenze scientifiche sulle patologie neurologiche al fine di trovare terapie efficaci contro le Malattie d'Alzheimer e di Parkinson, e altri gravi disturbi della mente.
- **Incentivare** lo sviluppo di nuove tecniche applicate alle neuroscienze, tra cui la genomica, la proteomica, e la neuroinformatica.
- **Promuovere** il rientro in Italia di ricercatori che lavorano all'estero, nonché l'ingresso nel nostro paese di qualificati ricercatori non italiani.
- **Contribuire alla formazione post-universitaria** promuovendo corsi di specializzazione accademica di altissimo livello. In quest'ambito, l'elemento fondamentale e qualificante dell'EBRI sarà lo sviluppo di programmi di dottorato di ricerca, scuole estive internazionali e di interscambio con le accademie europee.



1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001


1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità degli "enti", alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

11

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico degli enti, un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.

In particolare, sotto un profilo di estensione soggettiva del Decreto, si deve precisare che i destinatari delle prescrizioni dello stesso sono "gli Enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito denominate "Enti" o "Ente").



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Il Quadro descrittivo è completato dall'indicazione, a carattere negativo, dei soggetti non destinatari delle prescrizioni di cui al Decreto, vale a dire "lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli altri Enti pubblici non economici, nonché gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale". Il novero dei destinatari è dunque molto ampio e non sempre è di immediata individuazione la linea di demarcazione, specialmente con riferimento agli enti operativi nel settore pubblico.

Il decreto ha introdotto, quindi, un regime di responsabilità amministrativa - riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale - a carico degli enti per alcuni reati o illeciti amministrativi commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti "apicali");
- ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Qualora l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti apicali è stabilita una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'ente.

Non vi è, invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell'ente nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti di cui al punto (ii), poiché in tal caso il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell'ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa. La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

13

La responsabilità dell'ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito che, pertanto, resta regolata dal diritto penale comune.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti penali il patrimonio degli enti (e, in definitiva, gli interessi economici dei "soci") che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso. Fino all'entrata in vigore del Decreto, infatti, il principio della "personalità della responsabilità penale" lasciava gli enti indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Il Decreto ha inteso costruire un modello di responsabilità dell'ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo all'ente, si vuole sollecitare quest'ultimo

ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

Il Decreto si applica in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'estero, purché l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale e nei confronti dello stesso non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 sorge soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente: dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, all'ente, bensì anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito trovi ragione nell'interesse dell'ente.

14

In forza dell'articolo 4 del Decreto, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati. In particolare, l'art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

15

Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

Non è, invece, configurabile una responsabilità dell'ente nel caso in cui l'autore del reato o dell'illecito amministrativo abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

Le sanzioni comminabili all'ente sono sia di tipo pecuniario sia di tipo interdittivo, tra le quali, le più gravi sono la sospensione di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti o contributi pubblici, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogni qual volta l'ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Le sanzioni interdittive, invece, possono essere applicate solo in relazione agli illeciti per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) l'ente abbia tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità e l'illecito sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, quando la commissione dell'illecito sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative: (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le misure interdittive - qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole - possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero,

16

anche in via cautelare, già nella fase delle indagini. A tali sanzioni si aggiungono, poi, la confisca del prezzo o del profitto del reato (disposta con la sentenza di condanna) nonché, in determinati casi, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Inoltre, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice penale - in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente - ha la facoltà di nominare un commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Secondo il Decreto Legislativo n. 231/2001, dunque, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (c.d. soggetti in posizione apicale; art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione, art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001).

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) l'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale l'ente non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001):

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c. le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b)¹.

¹ La Relazione Illustrativa del D.Lgs. n. 231/2001 sottolinea a tal proposito: “*si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo” di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. “colpa organizzativa” dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica*



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- b. predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

18

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001).

dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti".



È opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità dell'ente, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo ad hoc nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'ente;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

1.2 La tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi

Quanto alla tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, si riepilogano schematicamente le ipotesi originarie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 (di seguito il "Decreto"), le ipotesi successive, le ipotesi esterne al D.lgs. 231/2001.

Il novero dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti è stato, dunque, nel tempo, allargato fino a comprendere le seguenti categorie.

I reati previsti originariamente dal Decreto: reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.);
- truffa nell'ipotesi aggravata commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.);
- frode informatica nell'ipotesi aggravata commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen. – modificato dall'art. 1 co. 9 lett. b) n. 2 L. 9.1.2019 n.3);



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen. – modificato dall'art. 1 co. 9 lett. b) n. 2 L. 9.1.2019 n.3);
- corruzione di persona incaricata di un Pubblico Servizio (art. 320 cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis cod. pen.);
- traffico di influenze illecite (346-bis cod. pen. – modificato dall'art. 1 co. 9 lett. b) n. 2 L. 9.1.2019 n.3).

I reati previsti all'art. 24 bis del Decreto (“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”): reati introdotti dalla Legge 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità Informatica che ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di “criminalità informatica”. In particolare la citata Legge ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-bis che fa riferimento ai seguenti reati:

- falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis cod. pen.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinques cod. pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.);



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.).

I reati di cui all'art. 24-ter del Decreto, (“Delitti di criminalità organizzata”) introdotto dall'art. 2, comma 29, Legge n. 94 del 2009, che fa riferimento ai seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.);
- scambio elettorale politico-mafioso (416-ter cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (630 cod. pen.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. n. 309/1990, art. 74).



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

I reati di cui all'art. 25-bis del Decreto, introdotto dal Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, recante “Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro”:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 cod. pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 cod. pen.).

22

I reati di cui all'art. 25-bis 1 del Decreto, Delitti contro l'industria ed il commercio, introdotto dall'art. 15 co. 7 lett. b) L. 23.7.2009 n. 99

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.).

I cc.dd. “reati societari” di cui all’art. 25-ter del Decreto: l’art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell’ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche nei confronti dei c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002 e, più di recente, anche dalla Legge n. 262 del 28

dicembre 2005 (c.d. Legge sulla Tutela del Risparmio). Tali reati societari così come configurati dall’art. 3 del citato D.Lgs. 61/02 e dall’art. 31 della citata Legge 262/05 sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- falsità in prospetto (art. 2623 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635 terzo comma cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

I reati previsti dall'art. 25 quater del Decreto: i cc.dd. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali così come configurati dall'art. 25-quater del Decreto introdotti dalla Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”, vale a dire:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis cod. pen.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.);
- istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 cod. pen.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.);



- banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.).

I reati previsti dall'art. 25 quater – 1 del Decreto (i cc.dd. delitti contro la persona) introdotto dall'art. 8 della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, **nonché dall'art. 25-quinquies** (i cc.dd. delitti contro la personalità individuale) del Decreto, introdotti tramite l'art. 5, della Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, come modificato dall'art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016. In particolare:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis cod. pen.);
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater 1 cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.);
- tratta di persone (art. 601 cod. pen.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cod. pen.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies cod. pen.).

I reati previsti dall'art. 25 sexies relativi al Market Abuse: le ipotesi di abusi di mercato previste dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), riportate all'art. 25-sexies del Decreto, quali:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).



I reati previsti all'art. 25 septies del Decreto: reati introdotti dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 "misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro", riportati all'art. 25-septies, quali:

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.- 3° comma) quando commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

I reati previsti all'art. 25 octies del Decreto: i reati introdotti dall'articolo 63, comma 3 del Decreto Legislativo n. 231 approvato il 16 novembre 2007, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e contenente modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In particolare il Decreto sanziona in capo all'ente, introducendo l'art. 25-octies:

- ricettazione (art. 648 cod. pen.);

- riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter 1 cod. pen.).

Si rileva che i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono rilevanti sia se commessi a livello nazionale, sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario. L'articolo 64 ha previsto l'abrogazione delle corrispondenti previsioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

novembre 2000 e il 31 maggio 2001, che prevedevano la rilevanza di tali reati solo se realizzati a livello transnazionale.

I reati previsti all'art. 25 - novies del Decreto: articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto i seguenti reati:

- delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

I reati previsti all'art. 25 - decies del Decreto: articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116, e poi sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha introdotto i seguenti reati:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cod. pen.).

I reati previsti all'art. 25 - undecies del Decreto: articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116, e poi sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha introdotto i seguenti reati:

- inquinamento ambientale (art. 452 bis cod. pen.);
- disastro ambientale (art. 452 quater cod. pen.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies cod. pen.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies cod. pen.), fattispecie aggiunta dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015;
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cod. pen.)
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis cod. pen.)



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

I reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo: Decreto legislativo n. 152/2006.

La responsabilità dell'ente è collegata alla commissione del reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo di cui all'art. 192, 137, 192, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 260- bis e 279 del Decreto legislativo 152/2006.

I reati di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

I reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 artt. 8 e 9.

28

I reati previsti dall'art. 25-duodecies: relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'articolo 22 comma 12-bis, art. 12 commi 3, 3-bis e 3-ter del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché art. 12 comma 5 del testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

I reati previsti dall'art. 25-terdecies: per i reati di razzismo e xenofobia (articolo inserito dall'art. 5, comma 2, [L. 20 novembre 2017, n. 167](#)) che sanziona i reati di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

I reati previsti dall'art. 25-quaterdecies: per i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo inserito dall'art. 5, comma 1, [L. 3 maggio 2019, n. 39](#), a decorrere dal 17 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

medesima Legge n. 39/2019) che sanziona i reati di cui all'articolo 1 e 4 della L. 13.12.1989 n. 401.

I reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies: per i reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (articolo inserito dall'art. 39, comma 2, [D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l'art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

29

1.3 L'adozione del "modello di organizzazione e di gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

30

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da

associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che negli enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.



1.4 Le linee guida di Confindustria

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato decreto, Confindustria, prima tra le associazioni di categoria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono agli enti di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- l'identificazione dei rischi;
- la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono: a) codice etico; b) sistema organizzativo; c) procedure manuali e/o informatiche; d) poteri autorizzativi e di firma; e) sistemi di controllo e gestione; f) comunicazione al personale e sua formazione. Componenti queste che devono essere informate ai principi di: 1) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 2) applicazione del principio di separazione delle funzioni; 3) documentazione dei controlli; 4) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello; 5) autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza;



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza e previsione di specifici flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza;

In conformità al disposto normativo, il presente Modello viene redatto alla luce delle Linee-Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, redatte per la prima volta da Confindustria il 7 marzo 2002, in seguito revisionate il 31 marzo 2008 e da ultimo aggiornate, dalla medesima Confederazione generale degli industriali, nel mese di marzo 2014: quest'ultima versione è stata approvata dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014.

In particolare, gli adeguamenti sono diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio.

1.5 Modello e Codice Etico

32

Il Codice Etico ha lo scopo di esprimere principi di “deontologia aziendale” che la Fondazione EBRI riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi interni, Consulenti e Partner; in quanto tale può essere considerato uno dei componenti del Modello.

Il Modello, invece, risponde all'esigenza di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Fondazione, possono comportare una responsabilità amministrativa sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001) e predispone regole comportamentali specifiche, conformi alle prescrizioni contenute in detta fonte normativa. L'efficace e costante attuazione del Modello prescelto ed adottato, costituisce l'esimente della società ai fini della responsabilità di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Ciò premesso, in ordine alla diversa funzione del Modello rispetto al Codice Etico, si precisa che quest'ultimo documento è stato redatto in stretto collegamento con i principi, le regole e le procedure descritte nel presente documento al fine di creare un corpus normativo interno coerente ed efficace.

In particolare, il Codice Etico articola i seguenti elementi essenziali:

- i principi di deontologia della Fondazione;
- le norme etiche per le relazioni con tutti i portatori di interesse della Fondazione;
- gli standard etici di comportamento;
- le sanzioni interne in caso di violazione delle norme indicate;
- gli impatti sul sistema organizzativo e le modalità per la sua implementazione.

Ciascun amministratore, sindaco, dipendente, collaboratore esterno è tenuto al rispetto delle norme contenute nel Codice nell'esercizio delle proprie funzioni, svolte anche in rappresentanza della Fondazione presso terzi.

Ciascun terzo che abbia interesse ad interloquire ed interagire con la Fondazione, sarà portato a conoscenza del Codice e dovrà ispirare il suo operato ed il suo atteggiamento, per quanto di sua competenza e spettanza, per il puntuale rispetto delle previsioni del codice stesso.

La Fondazione si impegna alla diffusione del Codice Etico, al suo periodico aggiornamento, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice, alla valutazione dei fatti e alla conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie per i dipendenti, per gli amministratori e per i diversi interlocutori ove applicabili.



2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE EBRI

2.1 Gli obiettivi perseguiti con l'adozione e l'aggiornamento del Modello

La Fondazione ha ritenuto conforme alle proprie politiche interne, nonché al proprio mandato istituzionale, procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale documento possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione medesima, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio dei reati contemplati dal Decreto.

La Fondazione ha ritenuto necessario avviare il progetto interno finalizzato alla redazione del Modello organizzativo, di gestione e controllo conforme alle prescrizioni di legge in materia. Essendo il presente documento ed il modello organizzativo e di gestione che ne discende un atto di emanazione dell'"organo dirigente" – in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001 – le successive modifiche ed integrazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, se non per modifiche che conseguano direttamente a provvedimenti di riorganizzazione aziendale e che non comportino comunque radicali cambiamenti nella struttura del Modello.

Principi qualificanti del presente Modello sono:

- identificazione dei processi interni e mappatura delle attività a rischio della Fondazione;



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

- istituzione di un Organismo di Vigilanza (c.d. "OdV") dotato di autonomia organizzativa e poteri di iniziativa e controllo per garantire il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- la verifica dei comportamenti interni e della documentazione per ogni operazione rilevante;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure previste nel Modello;
- la diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure.

2.2 La Funzione del Modello

Il Modello configura un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo, *ex ante* ed *ex post*, volto a prevenire ed a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

35

In particolare, l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro proceduralizzazione in un efficace sistema di controlli, si propone di:

- rendere pienamente consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione EBRI dei rischi di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Fondazione;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Fondazione EBRI in quanto (anche nel caso in cui la Fondazione fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Fondazione intende attenersi nell'espletamento della propria missione;



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

- consentire alla Fondazione, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare nei dipendenti, negli Esponenti della Fondazione, nei Collaboratori Esterni ovvero consulenti, partner e fornitori, che operino per conto o nell'interesse della Fondazione nell'ambito delle aree di attività a rischio, il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e, in altre parole, del modello organizzativo adottato e la consapevolezza del valore sociale di tale Modello al fine di prevenire i reati.

2.3 Principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente documento si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di presidio e controllo delle aree di rischio.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione anche in relazione ai reati da prevenire, sono stati individuati i seguenti:

- 1) i principi di *corporate governance* adottati, anche in via di fatto, dalla Fondazione;
- 2) le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- 3) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting*;
- 4) il sistema di comunicazione al personale e la formazione dello stesso attualmente adottati dalla Fondazione;



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

5) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- ⇒ la nuova versione delle Linee Guida di Confindustria (approvate dal Ministero della Giustizia in data marzo 2014), in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle aree di attività a rischio;
- ⇒ i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli interni delle regole comportamentali e delle procedure istituite previste nel Codice Etico;
- ⇒ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.



2.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato a rischio più rilevante

Il presente Modello è composto, nella sua versione attuale, da una “Parte Generale” e dalle seguenti singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

La Parte Speciale denominata Parte Speciale “A” trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La parte Speciale denominata Parte Speciale “B” trova applicazione per le tipologie di reati indicati all’art. 24 bis del Decreto ossia per i “Reati Informatici”.

La Parte Speciale denominata Parte Speciale “C” trova applicazione per le tipologie di reati indicati all’art. 25 ter del Decreto ossia per i “Reati Societari”.

La Parte Speciale denominata Parte Speciale “D” trova applicazione per le tipologie di reati indicati all’art. 25 septies del Decreto ossia “Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”.

La Parte Speciale denominata Parte Speciale “E” trova applicazione per le tipologie di reati indicati all’art. 25 octies del Decreto ossia per i “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”, nonché per i reati transnazionali previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n.146 inerenti la “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale” (Convenzione di Palermo).

La Parte Speciale denominata Parte Speciale “F” trova applicazione per le tipologie di reati indicati all’art. 25 novies del Decreto ossia per i “delitti in materia di violazione del diritto d’autore”.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

La Parte Speciale denominata Parte Speciale “G” trova applicazione per le tipologie di reati indicati all’art. 25 decies del Decreto ossia le tipologie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

La Parte Speciale denominata Parte Speciale “H” trova applicazione per le tipologie di reati indicati all’art. 25 undecies del Decreto e dal Decreto legislativo n. 152/2006 ossia per i “Reati Ambientali” nonché per le tipologie di reati di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82.

La Parte Speciale denominata Parte Speciale “I” trova applicazione per le tipologie di reati indicati all’art. 25 duodecies del Decreto ossia per i reati relativi all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La Parte Speciale denominata Parte Speciale “J” trova applicazione per le tipologie di reati indicati all’art. 25 quinquesdecies del Decreto ossia per i “Reati Tributari”.

39

Il rischio relativo ai reati indicati negli artt. 24 ter, 25 bis, 25 bis 1, 25 quater, 25 quater 1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 terdecies e 25 quaterterdecies del Decreto appare remoto e difficilmente ipotizzabile nell’interesse o a vantaggio della Fondazione.

Pertanto, in considerazione della trascurabilità del rischio, pur potando ad opportuna conoscenza degli interessati e divulgando l’informazione della rilevanza della commissione di tali tipologie di reati ai fini della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, non si è ritenuto necessario adottare le relative Parti Speciali.

3. ATTIVITÀ SVOLTA PER LA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL MODELLO

3.1 Premessa

La predisposizione del presente documento è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi, tutte ispirate anche alla nuova versione delle Linee



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.


3.2 Aree di attività a rischio della Fondazione EBRI

Con riferimento all'attività svolta dalla Fondazione EBRI ed in esito alla fase di indagine ed identificazione delle aree e delle attività a rischio di commissione dei reati, sono stati individuati i Processi Sensibili della Fondazione con riguardo a:

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione;
- b) reati informatici e trattamento illecito di dati;
- c) reati societari;

- d) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- e) reati di criminalità organizzata transnazionale, di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- f) reati in materia di diritto d'autore;
- g) reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- h) reati ambientali e reati di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;

- i) reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- j) reati tributari.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Sono stati inoltre identificati i processi c.d. “strumentali” alla commissione dei reati, ovvero quei processi nei quali, pur non potendosi ravvisare il rischio diretto di commissione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/01, si possono realizzare atti ed operazioni risultanti funzionali ed utili rispetto alla commissione di tali reati.

I processi sensibili della Fondazione sono:

1) relativamente ai reati nei rapporti con la P.A.:

- a) negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti e/o concessioni di tipo commerciale, mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) e/o a evidenza pubblica (aperte e ristrette);
- b) gestione dell'attività contrattuale con la P.A.;
- c) gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività della Fondazione;
- d) rapporti con le istituzioni e/o le varie autorità di vigilanza e singoli esponenti che

abbiamo competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Fondazione;
- e) partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani, comunitari o internazionali ed il loro concreto impiego;
- f) gestione delle richieste di contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici nazionali e esteri;
- g) gestione e controllo delle risorse finanziarie;
- h) gestione delle vertenze stragiudiziali e giudiziali;
- i) gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

- inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controllo da parte di soggetti pubblici;
- j) gestione degli aspetti regolati dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs 196/03 e loro successive modificazioni, integrazioni ed attuazioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro e privacy; rispetto della cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
 - k) gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
 - l) gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria (per esempio, predisposizione della dichiarazione dei redditi e dei sostituti di imposta) e delle relative ispezioni;
 - m) gestione dei provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della Fondazione;
 - n) installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di sistemi/soluzioni informatiche e/o software per soggetti pubblici;
 - o) attività occasionali ad alta interazione con la P.A. (per esempio, progetti di ricerca e di sviluppo, dimostrazioni periodiche presso le P.A., convenzioni con la P.A. per stage/tirocini).

42

2) relativamente ai reati informatici:

- a) gestione delle attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi;
- b) gestione e manutenzione dei sistemi esistenti;
- c) gestione dell'attività di elaborazione dati;
- d) gestione delle postazioni di lavoro, delle caselle di posta elettronica, dei servizi di connettività;
- e) gestione dei dati riservati e sensibili trattati;
- f) gestione del sistema privacy;



3) relativamente ai reati societari:

- a) attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico; predisposizione ed approvazione dei documenti contabili, redazione del bilancio di esercizio, nonché adempimenti relativi ad oneri informativi obbligatori per legge;
- b) predisposizione prospetti informativi;
- c) comunicazioni agli Organi di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi;
- d) preparazione attività relative alle riunioni assembleari;
- e) gestione incombenze societarie.

4) relativamente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

43

- a) monitoraggio, messa in sicurezza e manutenzione di locali, impianti e laboratori della Fondazione;
- b) gestione delle deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza;
- c) gestione del processo di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- d) ogni altra attività che si svolga nei luoghi di lavoro.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree a Rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

1. determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Fondazione EBRI per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
2. identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
3. fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto 1) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: attribuzioni di compiti e doveri; attività del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e del Medico Referente; attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei Lavoratori;
4. sensibilizzazione della struttura della Fondazione, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a: monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento; formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
5. attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne: misure di mantenimento e miglioramento; gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari; coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
6. attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

7. effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà della Fondazione EBRI che ad eventuali cambiamenti nell'attività.

5) relativamente ai reati criminalità organizzata transnazionale, ricettazione, riciclaggio impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita:

- a) rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- b) relazioni con controparti, diverse da partner e fornitori, con cui la Fondazione ha rapporti per lo sviluppo, anche all'estero;
- c) flussi finanziari in entrata.

45

6) relativamente ai reati di violazione del diritto d'autore:

- a) gestione delle attività di presentazione della Fondazione al pubblico;
- b) utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica, ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore (con particolare riferimento alle occasioni di reato "Gestione delle attività connesse all'acquisto e all'utilizzo di software, banche dati o di qualsiasi altra opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore" e "Gestione delle attività connesse all'implementazione e/o aggiornamento del sito internet e, più in generale, utilizzo della rete telematica aziendale);
- c) gestione dei contenuti del sito Internet e dei social media, nonché gestione e organizzazione degli eventi.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

7) relativamente ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- a) gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- b) gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la Fondazione;
- c) gestione dei rapporti con i destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in vi è coinvolta la Fondazione.

8) relativamente ai reati ambientali:

- a) le operazioni poste in essere con persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio nazionale o all'estero che trattino un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere (è necessario verificare l'affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali la Fondazione intrattiene rapporti di fornitura di tali servizi. Particolare attenzione dovrà essere data alla stipula di contratti ed al puntuale ed effettivo svolgimento delle prestazioni concordate in conformità alle leggi vigenti);
- b) tenuta dei registri obbligatori;
- c) salvaguardia incolumità animali e utilizzo degli stessi ai sensi della normativa vigente.

9) relativamente ai reati di cui all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- a) selezione e gestione del personale;
- b) gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.);
- c) gestione presenze, permessi, ferie e straordinari;
- d) elaborazione, pagamento e relativa registrazione degli stipendi;
- h) verifica della validità del permesso di soggiorno nel corso del rapporto lavorativo;



10) relativamente ai reati tributari

- a) gestione fatturazione e rendicontazione;
- b) gestione del controllo incrociato fattura/ordine di acquisto;
- c) gestione dei rapporti con i fornitori e settore acquisti;
- d) gestione di valutazione del fornitore;
- e) gestione degli adempimenti tributari: predisposizione ed invio dei dati telematici all'anagrafe tributaria e pagamento imposte.

3.3 Destinatari del modello

I soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello all'interno della Fondazione EBRI sono:

- gli **Esponenti della Fondazione**, ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, i liquidatori, i sindaci, il Direttore Generale, i dirigenti;
- i **Dipendenti** della Fondazione, i **Collaboratori Esterni**, ovvero i Ricercatori, i Consulenti, i Partner, i Fornitori e i procuratori, quali soggetti sottoposti all'altrui direzione;
- l'Organo di Controllo, ovvero l'**Organismo di Vigilanza**, il **Comitato di Controllo Interno**, i **Responsabili Interni**.

47

Tutti i destinatari devono rispettare quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico, nonché dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I soggetti Apicali, in particolare, devono:

- assicurare l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione dei sottoposti sui comportamenti da tenere nello svolgimento dell'attività di competenza;
- rispettare il principio di trasparenza nell'assunzione di tutte le decisioni;



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

- svolgere funzioni di controllo e supervisione verso i sottoposti. Tale forma di controllo assume particolare rilievo nei confronti di coloro che operano con gli Enti Pubblici, con le Authorities e con gli incaricati di pubblico servizio;
- assicurare il pieno rispetto dei diritti della persona;
- valutare anche la possibilità di risolvere il contratto con il soggetto terzo prevista dall'applicazione del Decreto Legislativo 231/2001.

La Fondazione non inizierà alcun rapporto di collaborazione e/o d'affari con soggetti terzi che non intendano aderire ai principi del Codice Etico, né proseguirà tali rapporti con chi violi detti principi. Pertanto, i dipendenti responsabili delle funzioni aziendali che stipulano e gestiscono i rapporti di collaborazione e/o affari con quest'ultimi hanno l'obbligo di informarli dell'adozione del Codice Etico e assicurarsi che i principi in esso contenuti siano accettati e applicati.

4. ORGANISMO di VIGILANZA (OdV)

48

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza e suo posizionamento gerarchico funzionale

L'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere interno all'organizzazione della Fondazione e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. *b*, Decreto Legislativo n.231/2001).



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Nella Relazione Illustrativa al Decreto viene specificato che: *“L’Ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sull’osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all’operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell’ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato Organismo di Vigilanza interno, funzionale a garantire la stessa capacità operativa (...)”*.

4.2 Requisiti dei componenti dell’OdV, cause di incompatibilità e responsabilità

Le Linee Guida di Confindustria, suggeriscono che si tratti di un organo diverso dal Consiglio di Amministrazione o dall’insieme degli amministratori senza deleghe, nonché dal Collegio Sindacale, e quindi composto anche da “esterni” caratterizzato dai seguenti requisiti:

- (i) autonomia;
- (ii) indipendenza;
- (iii) professionalità;
- (iiii) continuità di azione.

I requisiti dell’autonomia e dell’indipendenza richiederebbero: a) l’inserimento dell’Organismo di Vigilanza come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile, ad esempio prevedendo forme di riporto al massimo vertice della Fondazione; b) l’assenza, in capo all’Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che – rendendolo partecipe di decisioni ed attività per l’appunto operative – ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le proprie funzioni, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

- in via *preventiva*, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati in questione (approccio di tipo consulenziale);
- *correntemente*, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati;
- *a posteriori*, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo).

4.3 Nomina, durata e compenso

In attuazione di quanto previsto dal Decreto all'art. 6, comma 1, lett. b), l'Organismo di Vigilanza della Fondazione EBRI, tenuto conto delle dimensioni della stessa, è individuato dal Consiglio di Amministrazione in un organo non collegiale, composto da un singolo membro.

L'OdV dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Si prevede la nomina di un Organismo di Vigilanza da individuarsi preferibilmente in un professionista esterno esperto della materia il quale può fornire maggiori garanzie di autonomia e indipendenza rispetto alla scelta, comunque possibile, di una figura interna, da individuarsi in tal caso nella Funzione Audit o tra gli amministratori.

All'atto della nomina lo stesso Consiglio di Amministrazione assicura all'Organismo tutte quelle condizioni di autonomia e continuità di azione previsti dal Legislatore quali mezzi di dotazione e ne stabilisce il compenso.



4.4 Sostituzione, decadenza e revoca

Costituiscono cause di decadenza dall'incarico:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la condanna con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale se esistente - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un interim.


Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

4.5 Risorse a disposizione dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, viene dotato di adeguato potere di spesa. Le risorse potranno essere impiegate per acquisizione di consulenze professionali, strumenti e/o quant'altro si rendesse necessario od opportuno per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

4.6 Collaboratori

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne qualora necessario od opportuno, tra cui il Comitato di Controllo Interno ed i Responsabili Interni. In particolare, i compiti operativi ad esso attribuiti saranno disciplinati mediante apposite comunicazioni organizzative interne



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

dirette a stabilire le risorse facenti parte del gruppo di lavoro dedicato all'attività di vigilanza.


4.7. Funzioni e competenze dell'Organismo di Vigilanza

È affidato, su piano generale, all'Organismo di Vigilanza della Fondazione EBRI il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari individuati nella Parte Generale e nelle Parti Speciali;
- b) valutare la reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura interna, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) proporre eventuali aggiornamenti del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni della Fondazione oppure apportare direttamente gli aggiornamenti non di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- d) vigilare sull'effettività del Modello, ossia di verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello generale, astrattamente definito.

Da un punto di vista operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza della Fondazione, che emanerà specifiche indicazioni, il compito di:

- assicurare l'elaborazione di un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure di controllo nelle aree di attività a rischio, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo della Fondazione;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza e degli interventi attinenti al medesimo, programmati e non programmati;
- elaborare le risultanze degli interventi effettuati nell'espletamento delle proprie mansioni;



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso Organismo di Vigilanza;
- coordinarsi con le altre funzioni interne per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette Aree a Rischio, e ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione rilevante. All'Organismo di Vigilanza devono inoltre essere segnalate da parte del management eventuali situazioni che possano esporre la Fondazione a rischio di reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. In particolare all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate nelle Parti Speciali, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre ricognizioni interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle parti speciali del Modello;
- promuovere in coordinamento con il management idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure,



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

- coordinarsi con i responsabili delle varie Funzioni della Fondazione per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc).

4.8 Poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo per svolgere le attività di verifica, analisi e controllo:

- ha accesso senza limitazioni, per i processi definiti sensibili dal Modello, a tutte le informazioni della Fondazione e a tutta la documentazione giudicata rilevante ai fini delle predette verifiche;
- può presentare richieste di natura generale o specifica alle diverse strutture interne, anche di vertice, al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti;
- può richiedere, a chiunque operi per conto della Fondazione nell'ambito delle Aree a rischio ogni informazione ritenuta utile al fine della vigilanza.

54

4.9 Reporting nei confronti degli organi della Fondazione

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In proposito, l'Organismo di Vigilanza predispone per il Consiglio di Amministrazione e/o per il Collegio Sindacale:

- con cadenza annuale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, ecc.);



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

- immediatamente, una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del Modello e in caso di carenze del modello adottato.

L'Organismo di Vigilanza riporta in modo continuativo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale a sua volta terrà adeguatamente informato il Consiglio stesso.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, per i diversi profili specifici deve coordinarsi in particolare:

- con la Funzione Affari Legali o relativo Dirigente Preposto (ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura delle aree di attività a rischio, per la definizione del contenuto delle clausole contrattuali);
- con la Funzione Risorse Umane e Qualità o relativo Dirigente Preposto in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del Modello e del Codice Etico;
- con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili della Fondazione;
- con l'Area Amministrativa o relativo Dirigente Preposto in ordine al controllo dei flussi finanziari ed al processo di formazione del bilancio.

Gli incontri con le "funzioni", o comunque con i relativi dirigenti preposti, cui l'Organismo di Vigilanza fa riferimento devono essere verbalizzati. Le copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare i predetti organi per motivi urgenti.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l'esame delle relazioni periodiche o straordinarie dell'Organismo di Vigilanza e in genere per le attività che riguardano il Modello, potrà essere convocato anche l'Organismo di Vigilanza.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

5.1 Segnalazione da parte di Esponenti della Fondazione o da parte di terzi

In ambito interno dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Gli esponenti della Fondazione hanno il dovere di segnalare all'OdV:

- eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati.

In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Fondazione EBRI o suoi Esponenti o gli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti della Fondazione in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni della Fondazione EBRI nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli esponenti della Fondazione) ovvero dei



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;

- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;

- ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, al Presidente eventuali modifiche della lista sopra indicata.

5.2 Modalità delle segnalazioni

Se un Esponente della Fondazione desidera effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, deve riferire al suo diretto superiore il quale canalizzerà poi la segnalazione all'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, o l'Esponente della Fondazione si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna; le iniziative assunte al riguardo dovranno essere condivise dall'OdV della Fondazione che avrà il potere di avocare a sé la trattazione del caso; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 7 (Sistema Disciplinare).

L'OdV di regola non prenderà in considerazione le segnalazioni anonime.

Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; i terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni di cui al paragrafo 5.1 direttamente all'OdV, eventualmente servendosi del Canale Dedicato.


È prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale Dedicato"), da parte dell'OdV della Fondazione, con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse potranno infine essere effettuate anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica creato ad hoc oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo della sede della Fondazione.

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione di cui al precedente paragrafo nei confronti dell'OdV potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo capitolo 7.

Si segnala al riguardo che la Legge 29 dicembre 2017 n 179 ha inserito all'interno dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 la disciplina della tutela del segnalante illeciti e irregolarità, di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico e privato, nota come "Whistleblowing".

Tale disposto normativo, ha previsto nell'ambito degli enti privati che hanno già adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, l'obbligo di prevedere uno o più canali che consentano la segnalazione di illeciti, garantendo la massima riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

È richiesta la previsione di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, con previsione altresì di un sistema disciplinare per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Pertanto, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

5.3 Sistema delle deleghe

L'OdV, infine, deve essere informato sul sistema delle deleghe adottato dalla Fondazione.

59

5.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *archivio* (informatico e cartaceo). L'accesso all'archivio è consentito - oltre che all'Organismo di Vigilanza ed ai collaboratori che lo coadiuvano - esclusivamente ai membri del del Consiglio di Amministrazione.

6. FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

6.1 Informazione e Formazione

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo della Fondazione EBRI garantire al personale una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio.

L'**attività di informazione** comporta che:

- le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite. La comunicazione potrà avvenire sia tramite strumenti informatici (ad es. Intranet), sia mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria del Responsabile della funzione di riferimento;
- ai Dipendenti, all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, verrà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello;
- gli Esponenti della Fondazione, all'atto dell'accettazione della loro nomina, dovranno dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento;
- Il presente documento ed i principi di riferimento in esso contenuti devono essere comunicati a ciascun responsabile di area il quale, in relazione al particolare rapporto fiduciario ed al margine di autonomia gestionale riconosciuta al ruolo, è chiamato a collaborare fattivamente per la corretta e concreta attuazione dello stesso.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Attività di formazione

La Fondazione curerà inoltre l'organizzazione di iniziative di formazione, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al presente documento e dei principi contenuti nel Codice Etico. La formazione verrà, altresì, differenziata nei contenuti, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della Fondazione.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla Fondazione EBRI in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- a) OdV: incontri di aggiornamento su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Decreto e alla sua applicazione;
- b) personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Fondazione e responsabili interni: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminari di aggiornamento; accesso a un sito intranet dedicato all'argomento; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; formazione nell'ambito del corso d'ingresso;
- c) altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti; accesso a intranet; e-mail di aggiornamento; formazione nell'ambito del corso d'ingresso nella Fondazione.

In aggiunta a tali attività, la Fondazione EBRI in accordo con l'OdV propone un piano di formazione.

Tale piano di formazione dovrà prevedere interventi diversamente dettagliati a seconda della collocazione degli Esponenti della Fondazione e delle specifiche Aree a Rischio nelle quali essi operano.

I corsi di formazione predisposti per i Dipendenti devono avere frequenza obbligatoria: è compito del Responsabile Risorse Umane e Qualità informare l'OdV sui risultati - in termini di adesione e gradimento - di tali corsi.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

6.2 Informativa per i Collaboratori Esterni

È previsto che la Fondazione EBRI comunichi l'adozione del Modello e del Codice etico ai propri Collaboratori Esterni mediante apposizione sul contratto di specifica clausola.

Si ritiene altresì necessario, che i Collaboratori Esterni della Fondazione dichiarino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai reati oggetto del D.Lgs. 231/2001.

Potranno essere altresì forniti ai Consulenti e ai Partner apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Fondazione EBRI sulla base del presente Modello organizzativo.

6.3 Obblighi di vigilanza da parte degli Esponenti

Tutti gli Esponenti della Fondazione i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti, hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste nel precedente paragrafo 5.2, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti della Fondazione con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all'interno della Fondazione secondo quanto previsto al successivo capitolo 7.

7 SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

Un ulteriore passo determinante nella costruzione del Modello, correlato all'adozione del Codice Etico, consiste nell'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione della norma, nonché delle procedure previste dal D.Lgs. 231/01 e poste alla base del Modello "esimente" adottato.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Nell'ambito del complesso ed articolato sistema di impostazione dei modelli esimenti e stante le specifiche finalità degli stessi, è chiaro come simili violazioni ledano il rapporto di fiducia instaurato con l'ente e debbano di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti all'altrui direzione) la necessaria predisposizione *“di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello, ha lo scopo di contribuire: (i) all'efficacia del Modello stesso, e (ii) all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

È importante sottolineare, inoltre, come l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinda dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.



7.1.2 Elementi descrittivi del sistema disciplinare

La parte del Modello che contempla il codice comportamentale e sanzionatorio, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dovrà essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

7.1.3 Presupposti del codice disciplinare-sanzionatorio

Il presente codice è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in tema di lavoro.

In considerazione del sistema delle relazioni sindacali in essere e dell'articolato normativo esistente a riguardo dei contratti collettivi di lavoro specificatamente applicabili al personale della Fondazione EBRI, non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali.

Si è unicamente provveduto a raccordare le statuizioni organizzative e regolamentari previste nel Modello adottato ex D.Lgs. 231/01 alle eventuali inosservanze dei soggetti agenti nell'ambito del Modello stesso ed a commisurare le ipotesi sanzionatorie alla gravità ed al rischio, anche potenziale, che l'operato in deroga dei soggetti possa costituire ai fini della commissione dei reati di cui al decreto richiamato.

7.1.4 Violazioni del Modello

Ai fini dell'ottemperanza del D.Lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

- (i) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamento prescritti dal Modello nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito, i "Processi Sensibili");



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

- (ii) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamento prescritti dal Modello nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, che:
- a) espongano la Fondazione a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001;
 - b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001;
 - c) siano tali da determinare l'applicazione a carico della Fondazione di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.


7.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per negligenza, imprudenza o imperizia);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla Fondazione o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

7.3 Sanzioni per personale non dirigente: quadri e impiegati

7.3.1 Ambito di applicazione

Il comportamento del lavoratore dipendente che viola le regole previste dal Modello esimente ex D. Lgs. 231/01 è definito illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle indicate dal codice disciplinare aziendale, di cui al vigente CCNL per i dipendenti della Fondazione EBRI nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali, di legge o di contratto, applicabili.

In relazione a quanto detto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste anche dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al vigente CCNL per il personale dipendente della Fondazione. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

7.3.2 Sanzioni

Il lavoratore responsabile di azioni od omissioni in contrasto con le regole previste dal presente modello, è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato alla società o a terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) multa;
- c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- d) licenziamento;



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

7.3.3 Richiamo scritto

Incorre nel provvedimento di richiamo scritto il Dipendente che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle specifiche disposizioni, portate a conoscenza dalla Fondazione con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.

7.3.4 Multa

Incorre nel provvedimento della multa il Dipendente che:

- essendo già incorso nel provvedimento del richiamo scritto persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della non osservanza delle specifiche disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio od altro mezzo idoneo. La multa potrà essere d'importo pari ad un massimo di quattro ore di retribuzione base da devolvere ad un'organizzazione di solidarietà.

67

7.3.5 Sospensione dal servizio e dalla retribuzione

Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione il Dipendente che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nell'Area a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della
-



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Fondazione arrechi danno alla stessa o la esponga ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Fondazione.

Nello stesso provvedimento incorre il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della multa, persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso.

Il lavoratore potrà essere sospeso dal servizio e dall'intera retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni.

7.3.6 Licenziamento

Incorre nel provvedimento del licenziamento il Dipendente che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal Decreto, ferme restando le sue eventuali autonome responsabilità di carattere penale, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti che, determinando un grave pregiudizio per l'azienda, fanno venire meno radicalmente la fiducia della Fondazione nei suoi confronti.

Nello stesso provvedimento incorre il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto della Fondazione in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

ad essa cagionati dal dipendente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal Decreto Legislativo 231/01.

7.4 Sanzioni per personale dirigente

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione nell'espletamento di attività nelle Aeree a Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente C.C.N.L. del personale dirigente della Fondazione.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto della Fondazione in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dirigente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal D.Lgs. 231/01.

69

7.5 Monitoraggio

Il sistema disciplinare verrà costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dal Dirigente Preposto alla Funzione delle Politiche delle Risorse Umane e Qualità.

8 ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

8.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Sindaci della Fondazione EBRI, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore e/o Sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale come sopra indicato.

8.2 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

70

9. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

(i) verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti della Fondazione e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Fondazione nelle Aree a Rischio;

(ii) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione o attraverso un questionario di autovalutazione da inviare ai Responsabili delle varie Aree/Funzioni.



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

Come esito della verifica, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

10. PROGRAMMA DI APPLICAZIONE E CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

10.1 Aggiornamento e adeguamento del Modello

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 e saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche legislative e delle Linee Guida di Confindustria ispiratrici del Modello;
- avveramento di eventuali ipotesi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno concernere anche esperienze di pubblico dominio riguardanti altri enti del settore);
- cambiamenti della struttura organizzativa o mutamenti della strategia che aprano nuovi campi di attività.

71

Si tratta di un'attività di importanza particolarmente rilevante, in quanto mirata al mantenimento nel tempo dell'efficace attuazione del Modello anche a fronte di modificazioni dello scenario normativo ovvero della realtà aziendale di riferimento, nonché nelle ipotesi di accertamento di carenze del Modello stesso, anche e soprattutto in occasione di eventuali violazioni del medesimo.

In conformità al ruolo in tal senso assegnatogli dal D.Lgs. 231/2001 sarà compito dell'Organismo di Vigilanza apportare gli aggiornamenti/adeguamenti di carattere ordinario



Fondazione EBRI 'Rita Levi-Montalcini'

e formulare proposte di aggiornamento e di adeguamento di carattere sostanziale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione finale.

Il Modello sarà in ogni caso sottoposto a procedimento di revisione periodica al fine di garantire la continuità del proprio mantenimento in relazione all'evoluzione delle esigenze della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza dovrà comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione le informazioni delle quali sia venuto a conoscenza, che possano determinare l'opportunità di procedere ad interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello per quanto riguarda le modifiche di competenza dello stesso.